



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 19/C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: "MERIDIOTECNO SOCIETA' COOPERATIVA" C.F./R.I. n.ro 08143200726- Cancellazione delle start-up innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE

ANAGRAFICO-CERTIFICATIVO

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015, con la quale la Giunta Camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente camerale;
- Vista altresì la Deliberazione n. 84 del 25.07.2019 con la quale la Giunta Camerale ha tra l'altro confermato la struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari adottata con la suddetta deliberazione;
- Vista la Deliberazione n. 50 del 27.06.2019 con la quale la Giunta Camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore Anagrafico Certificativo ;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 118 del 25.10.2019,avente ad oggetto "Parere ANAC in ordine ad un'ipotesi di inconfiribilita' di cui al D.Lgs. n. 39/2013:determinazioni", con la quale fra l'altro , vengono confermati, fino all'adozione della nuova struttura amministrativa della C.C.I.A.A. di Bari, tutti gli incarichi dirigenziali con le richiamate deliberazioni n. 50 del 27.06.2019 e n. 84 del 25.07.2019;



- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. " *L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione....*", che possiede i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012 convertito dalla L.221/2012 e s.m.i.;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8 della citata normativa *"Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione"*;
- Preso atto che ai sensi del comma 15 del citato articolo si prevede che *" entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'Ufficio del registro delle imprese"*;
- Visto il comma 16 del predetto articolo che stabilisce che *" Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15;*



- Vista la Circolare n. 3696/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;
- Vista la comunicazione trasmessa tramite PEC all'impresa interessata, prot. n.683 ,del 7 gennaio 2020, con la quale è stata rappresentata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, permanendo l'iscrizione in sezione ordinaria;
- Valutato che attraverso questa comunicazione la società coinvolta in questo procedimento è stata invitata ad inoltrare eventuali controdeduzioni ovvero a presentare volontariamente apposita domanda di cancellazione dalla sezione speciale *"Start-up innovative"* attraverso la predisposizione e l'inoltro di un'istanza telematica al Registro delle Imprese;
- Preso atto ,altresi, che la suindicata comunicazione specificava che, decorso senza alcun riscontro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, il Conservatore del Registro delle Imprese avrebbe provveduto con propria determinazione all'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale *"Start- up Innovative"* della società;
- Verificato che nei termini concessi, per quanto attiene la predetta società, non è stato fornito alcun riscontro e , a tutt'oggi ,la stessa non ha provveduto volontariamente a richiedere la cancellazione dalla sezione speciale *"Start-Up Innovative"* o il passaggio nella sezione delle *"PMI Innovative"*;
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 convertito dalla L.221/2012 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione e produce il venir meno della citata sezione speciale in capo all'impresa, fermo restando l'iscrizione della medesima alla sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo rientri quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Viste le disposizioni stabilite dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i.;



- Visto il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 marzo 2016 n. 79330 in merito all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dalla sezione speciale delle "Start -Up Innovative" del Registro delle Imprese di Bari della società " MERIDIOTECNO SOCIETA' COOPERATIVA" C.F./R.I. n.ro 08143200726, permanendo l'iscrizione della stessa nella Sezione Ordinaria.**

Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n. 607486 e che questo provvedimento sia comunicato all'impresa tramite P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese o, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 2189 del Codice Civile.

**II DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

(Avv. Vincenzo PIGNATARO)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005